

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 219

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
24 agosto 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1373/2005 della Commissione, del 23 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1374/2005 della Commissione, del 23 agosto 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento slovacco** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1375/2005 della Commissione, del 23 agosto 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento ceco** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1376/2005 della Commissione, del 23 agosto 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 1377/2005 della Commissione, del 23 agosto 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese** 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 1378/2005 della Commissione, del 22 agosto 2005, recante cinquantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio** 27
- ★ **Direttiva 2005/48/CE della Commissione, del 23 agosto 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale ⁽¹⁾** 29

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Commissione

2005/623/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 3 agosto 2005, concernente la proroga del riconoscimento limitato dell'«Hellenic Register of Shipping»** [notificata con il numero C(2005) 2940] ⁽¹⁾ 43

2005/624/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 agosto 2005, relativa a una deroga alla bollatura delle carni suine e alla loro successiva utilizzazione per alcune aziende situate in una zona di sorveglianza della peste suina africana in Sardegna (Italia)** [notificata con il numero C(2005) 3161] 45

2005/625/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 agosto 2005, che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per gli usi critici nell'Unione europea tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono** [notificata con il numero C(2005) 468] 47



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1373/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 agosto 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	92,9
	999	92,9
0707 00 05	052	83,1
	999	83,1
0709 90 70	052	78,8
	528	57,8
	999	68,3
0805 50 10	382	63,0
	388	62,1
	524	56,7
	528	49,0
	999	57,7
0806 10 10	052	97,9
	220	156,4
	400	196,3
	624	184,2
	999	158,7
0808 10 80	388	76,5
	400	72,5
	404	91,1
	508	64,8
	512	74,6
	528	77,0
	720	30,6
	804	77,2
	999	70,5
0808 20 50	052	104,0
	388	76,6
	512	9,9
	528	33,1
	999	55,9
0809 30 10, 0809 30 90	052	97,4
	999	97,4
0809 40 05	052	77,4
	624	65,0
	999	71,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1374/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento slovacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

(3) Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 64 016 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento slovacco.

(4) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5) Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.

(6) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, possono essere rimborsate all'aggiudicatario esportatore le spese di trasporto più basse tra il

luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un determinato massimale. Tenendo conto della situazione geografica della Slovacchia, è opportuno applicare tale disposizione.

(7) Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d'intervento slovacco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 64 016 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro ⁽⁴⁾ gli Stati Uniti e la Svizzera.

Articolo 3

1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione né maggiorazioni mensili.

2. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

4. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, all'aggiudicatario esportatore sono rimborsate le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un massimale fissato nel bando di gara.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

⁽⁴⁾ Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'8 settembre 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento slovacco al seguente indirizzo:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Oddelenie obilnín a škrobu
Dobrovičova 12
SK-815 26 Bratislava
Tel. (421-2) 58 24 32 71
Fax (421-2) 58 24 33 62.

Articolo 6

L'organismo d'intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, su richiesta di quest'ultimo, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

- a) è superiore a quella descritta nel bando di gara;
- b) è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 64 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ⁽²⁾,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

- a) accettare la partita senza riserve; oppure
- b) rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 9

1. Se l'uscita dell'orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 11

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L'organismo d'intervento slovacco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento slovacco

[Regolamento (CE) n. 1374/2005]

- Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % di chicchi germinati — % di impurità varie (Schwarzbesatz) — % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta — Altro

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 10

- *in spagnolo*: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1374/2005
- *in ceco*: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1374/2005
- *in danese*: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -avgift, forordning (EF) nr. 1374/2005
- *in tedesco*: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1374/2005
- *in estone*: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1374/2005
- *in greco*: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1374/2005
- *in inglese*: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1374/2005
- *in francese*: Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1374/2005
- *in italiano*: Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1374/2005
- *in lettone*: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1374/2005
- *in lituano*: Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1374/2005
- *in ungherese*: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1374/2005/EK rendelet
- *in olandese*: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1374/2005
- *in polacco*: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1374/2005
- *in portoghese*: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1374/2005
- *in slovacco*: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1374/2005
- *in sloveno*: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1374/2005
- *in finlandese*: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1374/2005
- *in svedese*: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1374/2005.

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento slovacco

Modulo (*)

[Regolamento (CE) n. 1374/2005]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantità in tonnellate	Prezzo di offerta (in EUR/t) ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) detrazioni (-) (in EUR/t) (a titolo informativo)	Spese commerciali ⁽²⁾ (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

⁽²⁾ Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d'intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d'intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.

(*) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1375/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento ceco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.
- (3) Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 31 443 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento ceco.
- (4) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (5) Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, possono essere rimborsate all'aggiudicatario esportatore le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un determinato massimale. Tenendo conto della situazione geografica della Repubblica ceca, è opportuno applicare tale disposizione.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

(7) Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d'intervento ceco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 31 443 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro ⁽⁴⁾, gli Stati Uniti e la Svizzera.

Articolo 3

1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione né maggiorazioni mensili.

2. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

4. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, all'aggiudicatario esportatore sono rimborsate le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un massimale fissato nel bando di gara.

⁽⁴⁾ Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'8 settembre 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento ceco al seguente indirizzo:

Statní zemědělský intervenční fond
Odbor Rostlinných Komodit
Ve Smečkách 33
CZ-110 00, Praha 1
Tel. (420) 222 871 667/403
Fax (420) 222 296 806 404

Articolo 6

L'organismo d'intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, su richiesta di quest'ultimo, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

- a) è superiore a quella descritta nel bando di gara;
- b) è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 64 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ⁽²⁾,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

- a) accettare la partita senza riserve; oppure
- b) rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 9

1. Se l'uscita dell'orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 11

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L'organismo d'intervento ceco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento ceco

[Regolamento (CE) n. 1375/2005]

- Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % di chicchi germinati — % di impurità varie (Schwarzbesatz) — % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta — Altro

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 10

- *in spagnolo*: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n.º 1375/2005
- *in ceco*: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1375/2005
- *in danese*: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -avgift, forordning (EF) nr. 1375/2005
- *in tedesco*: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1375/2005
- *in estone*: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1375/2005
- *in greco*: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1375/2005
- *in inglese*: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1375/2005
- *in francese*: Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n.º 1375/2005
- *in italiano*: Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1375/2005
- *in lettone*: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1375/2005
- *in lituano*: Intervenčiai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1375/2005
- *in ungherese*: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1375/2005/EK rendelet
- *in olandese*: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1375/2005
- *in polacco*: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1375/2005
- *in portoghese*: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1375/2005
- *in slovacco*: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1375/2005
- *in sloveno*: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1375/2005
- *in finlandese*: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1375/2005
- *in svedese*: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1375/2005.

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento ceco

Modulo (*)

[Regolamento (CE) n. 1375/2005]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantità in tonnellate	Prezzo di offerta (in EUR/t) ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) detrazioni (-) (in EUR/t) (a titolo informativo)	Spese commerciali ⁽²⁾ (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

⁽²⁾ Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d'intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d'intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.

(*) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1376/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 agosto 2005****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.
- (3) Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 104 730 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese.
- (4) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (5) Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.
- (6) Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d'intervento svedese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 104 730 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro ⁽⁴⁾, gli Stati Uniti e la Svizzera.

Articolo 3

1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione né maggiorazioni mensili.

2. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

⁽⁴⁾ Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

2. Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'8 settembre 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento svedese al seguente indirizzo:

Statens Jordbruksverk
Vallgatan 8
S-55182 Jönköping
Fax (46) 36 19 05 46.

Articolo 6

L'organismo d'intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, su richiesta di quest'ultimo, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

Articolo 7

1. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

- a) è superiore a quella descritta nel bando di gara;
- b) è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 64 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ⁽²⁾,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui al paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

- a) accettare la partita senza riserve; oppure
- b) rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 9

1. Se l'uscita dell'orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 11

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L'organismo d'intervento svedese comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese

[Regolamento (CE) n. 1376/2005]

- Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none">— Peso specifico (kg/hl)— % di chicchi germinati— % di impurità varie (Schwarzbesatz)— % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta— Altro

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 10

- *in spagnolo*: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1376/2005
- *in ceco*: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1376/2005
- *in danese*: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -avgift, forordning (EF) nr. 1376/2005
- *in tedesco*: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1376/2005
- *in estone*: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1376/2005
- *in greco*: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1376/2005
- *in inglese*: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1376/2005
- *in francese*: Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1376/2005
- *in italiano*: Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1376/2005
- *in lettone*: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1376/2005
- *in lituano*: Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1376/2005
- *in ungherese*: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1376/2005/EK rendelet
- *in olandese*: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1376/2005
- *in polacco*: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1376/2005
- *in portoghese*: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1376/2005
- *in slovacco*: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1376/2005
- *in sloveno*: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1376/2005
- *in finlandese*: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1376/2005
- *in svedese*: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1376/2005.

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese

Modulo (*)

[Regolamento (CE) n. 1376/2005]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantità in tonnellate	Prezzo di offerta (in EUR/t) ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) detrazioni (-) (in EUR/t) (a titolo informativo)	Spese commerciali ⁽²⁾ (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

⁽²⁾ Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d'intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d'intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.

(*) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1377/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 agosto 2005****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.
- (3) Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 27 780 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese.
- (4) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (5) Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.
- (6) Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d'intervento finlandese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 27 780 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro ⁽⁴⁾, gli Stati Uniti e la Svizzera.

Articolo 3

1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione né maggiorazioni mensili.

2. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

⁽⁴⁾ Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

2. Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'8 settembre 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento finlandese al seguente indirizzo:

Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö
PL 232
FI-00171 Helsinki
Fax (358-9) 16 05 27 72, (358-9) 16 05 27 78.

Articolo 6

L'organismo d'intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, su richiesta di quest'ultimo, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

Articolo 7

1. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

- a) è superiore a quella descritta nel bando di gara;
- b) è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 64 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ⁽²⁾,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui al paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

- a) accettare la partita senza riserve; oppure
- b) rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 9

1. Se l'uscita dell'orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 11

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L'organismo d'intervento finlandese comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese

[Regolamento (CE) n. 1377/2005]

- Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % di chicchi germinati — % di impurità varie (Schwarzbesatz) — % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta — Altro

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 10

- *in spagnolo*: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n.º 1377/2005
- *in ceco*: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1377/2005
- *in danese*: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -avgift, forordning (EF) nr. 1377/2005
- *in tedesco*: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1377/2005
- *in estone*: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1377/2005
- *in greco*: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1377/2005
- *in inglese*: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1377/2005
- *in francese*: Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n.º 1377/2005
- *in italiano*: Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1377/2005
- *in lettone*: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1377/2005
- *in lituano*: Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1377/2005
- *in ungherese*: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1377/2005/EK rendelet
- *in olandese*: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1377/2005
- *in polacco*: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1377/2005
- *in portoghese*: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1377/2005
- *in slovacco*: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1377/2005
- *in sloveno*: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1377/2005
- *in finlandese*: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1377/2005
- *in svedese*: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1377/2005.

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese

Modulo (*)

[Regolamento (CE) n. 1377/2005]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantità in tonnellate	Prezzo di offerta (in EUR/t) ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) detrazioni (-) (in EUR/t) (a titolo informativo)	Spese commerciali ⁽²⁾ (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

⁽²⁾ Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d'intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d'intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.

(*) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1378/2005 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 2005****recante cinquantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati ai sensi del regolamento.

- (2) Il 17 agosto 2005, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/2005 della Commissione (GU L 212 del 17.8.2005, pag. 26).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:

La voce seguente viene aggiunta all'elenco delle «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Al-Akhtar Trust International [alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp].
Indirizzo: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi,
Pakistan. Altre informazioni: Uffici regionali in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas,
Tando-Jan-Muhammad. L'Akhtarabad Medical Camp è a Spin Boldak, Afghanistan.»

DIRETTIVA 2005/48/CE DELLA COMMISSIONE**del 23 agosto 2005****che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state iscritte le seguenti sostanze attive esistenti: iprodione con la direttiva 2003/31/CE della Commissione ⁽⁵⁾; propiconazolo con la direttiva 2003/70/CE della Commissione ⁽⁶⁾; molinato con la direttiva 2003/81/CE della Commissione ⁽⁷⁾.
- (2) Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state iscritte le seguenti nuove sostanze attive: mesotrione con la direttiva 2003/68/CE della Commissione ⁽⁸⁾; siltiofam, picoxystrobin, flufenacet, iodosulfuron-metile-sodio e fostiazato con la direttiva 2003/84/CE della Commissione ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/46/CE della Commissione (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 35).

⁽²⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/46/CE della Commissione.

⁽³⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/46/CE della Commissione.

⁽⁴⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 23.7.2003, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 224 del 6.9.2003, pag. 29.

⁽⁸⁾ GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20.

(3) L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si era basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito all'utilizzazione proposta. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale utilizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della summenzionata direttiva. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui.

(4) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazionale provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.

(5) Le quantità massime di residui comunitarie e i valori raccomandati dal Codex alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex prevede un numero limitato di quantità massime di residui per l'iprodione e il propiconazolo. Sono già state fissate quantità massime di residui comunitarie di cui alle direttive [direttiva 93/58/CEE del Consiglio ⁽¹⁰⁾] e il propiconazolo [direttiva 94/30/CE del Consiglio ⁽¹¹⁾]. Nell'ambito della presente direttiva si è tenuto conto di tali quantità massime. Le quantità massime di residui del Codex la cui revoca sarà raccomandata nel prossimo futuro non sono state prese in considerazione. Le quantità massime di residui basate su quelle del Codex sono state esaminate alla luce dei rischi per i consumatori. Ne è risultato che esse non presentano alcun rischio nel quadro dei parametri tossicologici fondati sugli studi di cui dispone la Commissione.

(6) Per quanto riguarda l'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, sono state portate a termine le relative valutazioni scientifiche e tecniche sotto forma di rapporti di riesame della Commissione. Le relazioni di valutazione delle sostanze citate sono state portate a termine alle date fissate nelle direttive della Commissione indicate nei considerando 1 e 2. Tali relazioni stabiliscono la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per le sostanze in questione. L'esposizione dei

⁽¹⁰⁾ GU L 211 del 23.8.1993, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU L 189 del 23.7.1994, pag. 70.

consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità⁽¹²⁾ nonché del parere del comitato scientifico per le piante⁽¹³⁾ sulla metodologia applicata. Si è concluso che le quantità massime di residui proposte non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.

- (7) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare quantità massime di residui provvisorie per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.
- (8) La fissazione a livello comunitario di tali quantità massime provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per le sostanze in questione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere l'approntamento di utilizzazioni aggiuntive della sostanza attiva in questione. Dopodiché la quantità massima di residui provvisoria dovrebbe diventare definitiva.
- (9) È quindi necessario modificare le quantità massime di residui di cui agli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE affinché si possa sorvegliare e controllare l'osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore. Ove le quantità massime di residui siano già state definite negli allegati delle suddette direttive, è opportuno modificarle. Qualora le quantità massime di residui non siano ancora state definite, occorre fissarle per la prima volta.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/362/CEE è modificata come segue:

- 1) nell'allegato II, parte A, sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui per il mesotrione, il siltiofam, il picoxystrobin, il flufenacet, lo iodossulfuron-metile-sodio, il fostia-

zato e il molinato che figurano nell'allegato I della presente direttiva;

- 2) nell'allegato II, parte A, i valori delle quantità massime di residui per il propiconazolo e l'iprodione sono sostituiti da quelli che figurano nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 86/363/CEE è modificata come segue:

- 1) nell'allegato II, parte A, sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui per il picoxystrobin che figurano nell'allegato III della presente direttiva;
- 2) nell'allegato II, parte B, i valori delle quantità massime di residui per il propiconazolo sono sostituiti da quelli che figurano nell'allegato IV della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

- 1) nell'allegato II sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui per il mesotrione, il siltiofam, il picoxystrobin, il flufenacet, lo iodossulfuron-metile-sodio, il fostiazato e il molinato che figurano nell'allegato V della presente direttiva;
- 2) nell'allegato II i valori delle quantità massime di residui per il propiconazolo e l'iprodione sono sostituiti da quelli che figurano nell'allegato VI della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 24 febbraio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 febbraio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

⁽¹²⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽¹³⁾ Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere del comitato scientifico per le piante del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Quantità massime in mg/kg (ppm)	
Residui di antiparassitari	Singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui
Mesotrione [somma di mesotrione e MNBA (acido 4-metilsolfonil-2-nitro benzoico), espressa come mesotrione]	0,05 (*) (P) CEREALI
Siltiofam	0,05 (*) (P) CEREALI
Picoxystrobin	0,2 (P) orzo 0,2 (P) avena 0,05 (*) (P) altri cereali
Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica N fluorofenil-N-isopropile espressa come equivalente flufenacet)	0,05 (*) (P) CEREALI
Iodosulfuron-metile sodio (iodosulfuron-metile e relativi sali, espressi come iodosulfuron-metile)	0,02 (*) (P) CEREALI
Fostiazate	0,02 (*) (P) CEREALI
Molinate	0,05 (*) (P) CEREALI

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.

ALLEGATO II

Quantità massime in mg/kg (ppm)	
Residui di antiparassitari	Singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui
Propiconazolo	0,2 (P) Orzo 0,2 (P) Avena 0,05 (*) (P) Altri cereali
Iprodione	3 (P) Riso 0,5 (P) Avena, orzo e frumento 0,02 (*) (P) Altri cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.

ALLEGATO III

Quantità massime in mg/kg (ppm)			
Residui di antiparassitari	Nei grassi delle carni, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	Nel latte di vacca crudo e nel latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; negli altri prodotti alimentari delle voci 0401 dell'allegato I; negli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406 conformemente alle note ⁽²⁾ e ⁽⁴⁾	Nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Picoxystrobin	0,05 ^(*) ^(P)	0,02 ^(*) ^(P)	0,05 ^(*) ^(P)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.

⁽¹⁾ Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiori al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, la quantità massima è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

⁽²⁾ Per determinare i residui nel latte di vacca crudo e nel latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4 % in peso. Nel latte crudo e nel latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:

— aventi tenore di grassi inferiore al 2 % in peso, la quantità massima è pari alla metà di quella fissata per il latte crudo e il latte intero;

— aventi tenore di grassi pari o superiore al 2 % in peso, la quantità massima è espressa in mg/kg di grassi.

In tal caso la quantità massima è pari a 25 volte quella fissata per il latte crudo e il latte intero.

⁽³⁾ Per le uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10 %, la quantità massima è espressa in mg/kg di grassi. In tal caso la quantità massima è pari a 10 volte quella fissata per le uova fresche.

⁽⁴⁾ Le note ⁽¹⁾, ⁽²⁾ e ⁽³⁾ non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO IV

Quantità massime in mg/kg (ppm)			
Residui di antiparassitari	Nelle carni, incluso il grasso, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	Nel latte e nei prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406	Nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408
Propiconazolo	Fegato di ruminanti 0,1 ^(P) altri prodotti di origine animale 0,01 ^(*) ^(P)	0,01 ^(*) ^(P)	0,01 ^(*) ^(P)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.

ALLEGATO V

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Mesotrione [somma di mesotrione e MNBA (acido 4-metilsolfonil-2-nitro benzoico), espressa come mesotrione]	Siltiofam	Picoxystrobin	Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica N fluorofenil-N-isopropile espressa come flufenacet)	Iodosulfuron-metile sodio (iodosulfuron-metile e relativi sali, espressi come iodosulfuron-metile)	Fostiazate	Molinate
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)		0,05 (*) (P)
i) AGRUMI						0,02 (*) (P)	
Pompelmi e pomeli							
Limoni							
Limette							
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)							
Arance							
Pomeli							
Altro							
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)						0,02 (*) (P)	
Mandorle							
Noci del Brasile							
Noci di anacardio							
Castagne e marroni							
Noci di cocco							
Nocciole							
Noci del Queensland							
Noci di pecan							
Pinoli o semi di pino domestico							
Pistacchi							
Noci comuni							
Altro							
iii) POMACEE						0,02 (*) (P)	
Mele							
Pere							
Cotogne							
Altro							
iv) DRUPACEE						0,02 (*) (P)	
Albicocche							
Ciliege							
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)							
Prugne							
Altro							

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Mesotrione [somma di mesotrione e MNBA (acido 4-metilsolfonil-2-nitro benzico), espressa come mesotrione]	Siltiofam	Picoxystrobin	Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica N fluorofenil-N-isopropile espressa come flufenacet)	Iodosulfuron-metile sodio (iodosulfuron-metile e relativi sali, espressi come iodosulfuron-metile)	Fostiazate	Molinate
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA						0,02 (*) (P)	
a) Uve da tavola e da vino							
Uve da tavola							
Uve da vino							
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)							
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)							
More							
More di rovo							
More-lamponi							
Lamponi							
Altro							
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)							
Mirtilli neri							
Mirtilli rossi							
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)							
Uva spina							
Altro							
e) Bacche e frutti selvatici							
vi) FRUTTA VARIA							
Avocadi							
Banane						0,05 (P)	
Datteri							
Fichi							
Kiwi							
Kumquat							
Litci							
Manghi							
Olive							
Passiflore							
Ananassi							
Papaya							
Altro						0,02 (*) (P)	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO							
Barbabietola rossa (o da orto)							
Carote							

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Mesotrione [somma di mesotrione e MNBA (acido 4-metilsolfonil-2-nitro benzoico), espressa come mesotrione]	Siltiofam	Picoxystrobin	Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica N fluorofenil-N-isopropile espressa come flufenacet)	Iodosulfuron-metile sodio (iodosulfuron-metile e relativi sali, espressi come iodosulfuron-metile)	Fostiazate	Molinate
Sedani-rapa							
Rafano							
Topinambur							
Pastinaca							
Prezzemolo a grossa radice							
Ravanelli							
Salsefrica							
Patate dolci							
Rutabaga							
Rape							
Igname							
Altro							
ii) ORTAGGI A BULBO							
Agli							
Cipolle							
Scalogni							
Cipolline							
Altro							
iii) ORTAGGI A FRUTTO							
a) Solanacee							
Pomodori							
Peperoni							
Melanzane							
Altro							
b) Cucurbitacee (buccia commestibile)							
Cetrioli							
Cetriolini							
Zucchine							
Altro							
c) Cucurbitacee (buccia non commestibile)							
Meloni							
Zucche							
Cocomeri							
Altro							
d) Mais dolce							
iv) CAVOLI							
a) Cavoli a infiorescenza							
Cavoli broccoli							

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Mesotrione [somma di mesotrione e MNBA (acido 4-metilsolfonil-2-nitro benzico), espressa come mesotrione]	Siltiofam	Picoxystrobin	Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica N fluorofenil-N-isopropile espressa come flufenacet)	Iodosulfuron-metile sodio (iodosulfuron-metile e relativi sali, espressi come iodosulfuron-metile)	Fostiazate	Molinate
Cavolfiori							
Altro							
b) Cavoli da testa							
Cavoletti di Bruxelles							
Cavoli cappucci							
Altro							
c) Cavoli a foglia							
Cavoli cinesi							
Cavoli ricci							
Altro							
d) Kohlrabi							
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE							
a) Lattughe e simili							
Crescione							
Dolcetta							
Lattuga							
Scarola							
Altro							
b) Spinaci e simili							
Spinaci							
Bietole da foglia e da costa							
Altro							
c) Crescione acquatico							
d) Cicoria Witloof							
e) Erbe fresche							
Cerfoglio							
Erba cipollina							
Prezzemolo							
Foglie di sedano							
Altro							
vi) LEGUMI (freschi)							
Fagioli (non sgranati)							
Fagioli (sgranati)							
Piselli (non sgranati)							
Piselli (sgranati)							
Altro							

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Mesotrione [somma di mesotrione e MNBA (acido 4-metilsolfonil-2-nitro benzoico), espressa come mesotrione]	Siltiofam	Picoxystrobin	Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica N fluorofenil-N-isopropile espressa come flufenacet)	Iodosulfuron-metile sodio (iodosulfuron-metile e relativi sali, espressi come iodosulfuron-metile)	Fostiazate	Molinate
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)							
Asparagi							
Cardi							
Sedani							
Finocchi							
Carciofi							
Porri							
Rabarbaro							
Altro							
viii) FUNGHI							
a) Funghi coltivati							
b) Funghi non coltivati							
3. Legumi da granella	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)
Fagioli							
Lenticchie							
Piselli							
Altro							
4. Semi oleosi	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)
Semi di lino							
Semi di arachide							
Semi di papavero							
Semi di sesamo							
Semi di girasole							
Semi di colza							
Semi di soia							
Semi di senape							
Semi di cotone							
Altro							
5. Patate	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,1 (P)	0,02 (*) (P)	0,02 (*) (P)	0,05 (*) (P)
Patate precoci							
Patate tardive							
6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i>, essiccati, fermentati o altri trattamenti lavorati)	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,1 (*) (P)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,1 (*) (P)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.

ALLEGATO VI

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Propiconazolo	Iprodione
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri aggiunti; frutta a guscio		
i) AGRUMI	0,05 (*) (P)	
Pompelmi e pomeli		
Limoni		5 (P)
Limette		
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)		1 (P)
Arance		
Pomeli		
Altro		0,02 (*) (P)
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,05 (*) (P)	
Mandorle		
Noci del Brasile		
Noci di anacardio		
Castagne e marroni		
Noci di cocco		
Nocciole		0,2 (P)
Noci del Queensland		
Noci di pecàn		
Pinoli o semi di pino domestico		
Pistacchi		
Noci comuni		
Altro		0,02 (*) (P)
iii) POMACEE	0,05 (*) (P)	5 (P)
Mele		
Pere		
Cotogne		
Altro		
iv) DRUPACEE		3 (P)
Albicocche	0,2 (P)	
Ciliege		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	0,2 (P)	
Prugne		
Altro	0,05 (*) (P)	
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,05 (*) (P)	
a) Uve da tavola e da vino		10 (P)
Uve da tavola		
Uve da vino		
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)		15 (P)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)		10 (P)
More		
More di rovo		
More-lamponi		
Lamponi		
Altro		

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Propiconazolo	Iprodione
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)		10 (P)
Mirtilli neri		
Mirtilli rossi		
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		
Uva spina		
Altro		
e) Bacche e frutti selvatici		0,02 (*) (P)
vi) FRUTTA VARIA		
Avocadi		
Banane	0,1 (P)	
Datteri		
Fichi		
Kiwi		5 (P)
Kumquat		
Litci		
Manghi		
Olive		
Passiflore		
Ananassi		
Papaya		
Altro	0,05 (*) (P)	0,02 (*) (P)
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi		
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,05 (*) (P)	
Barbabietola rossa (o da orto)		
Carote		0,3 (P)
Sedani-rapa		0,3 (P)
Rafano		0,1 (P)
Topinambur		
Pastinaca		0,3 (P)
Prezzemolo a grossa radice		
Ravanelli		0,3 (P)
Salsefrica		
Patate dolci		
Rutabaga		
Rape		
Igname		
Altro		0,02 (*) (P)
ii) ORTAGGI A BULBO	0,05 (*) (P)	
Agli		0,2 (P)
Cipolle		0,2 (P)
Scalogni		0,2 (P)
Cipolline		3 (P)
Altro		0,02 (*) (P)
iii) ORTAGGI A FRUTTO	0,05 (*) (P)	
a) Solanacee		5 (P)
Pomodori		
Peperoni		
Melanzane		
Altro		

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Propiconazolo	Iprodione
b) Cucurbitacee (buccia commestibile)		2 (P)
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altro		
c) Cucurbitacee (buccia non commestibile)		1 (P)
Meloni		
Zucche		
Cocomeri		
Altro		
d) Mais dolce		0,02 (*) (P)
iv) CAVOLI	0,05 (*) (P)	
a) Cavoli a infiorescenza		0,1 (P)
Cavoli broccoli		
Cavolfiori		
Altro		
b) Cavoli da testa		
Cavoletti di Bruxelles		0,5 (P)
Cavoli cappucci		5 (P)
Altro		0,02 (*) (P)
c) Cavoli a foglia		
Cavoli cinesi		5 (P)
Cavoli ricci		
Altro		0,02 (*) (P)
d) Kohlrabi		0,02 (*) (P)
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE	0,05 (*) (P)	
a) Lattughe e simili		10 (P)
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		
Scarola		
Altro		
b) Spinaci e simili		0,02 (*) (P)
Spinaci		
Bietole da foglia e da costa		
Altro		
c) Crescione acquatico		0,02 (*) (P)
d) Cicoria Witloof		0,2 (P)
e) Erbe fresche		10 (P)
Cerfoglio		
Erba cipollina		
Prezzemolo		
Foglie di sedano		
Altro		
vi) LEGUMI (freschi)	0,05 (*) (P)	
Fagioli (non sgranati)		5 (P)
Fagioli (sgranati)		
Piselli (non sgranati)		2 (P)
Piselli (sgranati)		0,3 (P)
Altro		0,02 (*) (P)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Propiconazolo	Iprodione
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)		
Asparagi		
Cardi		
Sedani		
Finocchi		
Carciofi		
Porri	0,1 ^(P)	
Rabarbaro		0,2 ^(P)
Altro	0,05 ^{(*) (P)}	0,02 ^{(*) (P)}
viii) FUNGHI	0,05 ^{(*) (P)}	0,02 ^{(*) (P)}
a) Funghi coltivati		
b) Funghi non coltivati		
3. Legumi da granello	0,05 ^{(*) (P)}	0,2 ^(P)
Fagioli		
Lenticchie		
Piselli		
Altro		
4. Semi oleosi		
Semi di lino		0,5 ^(P)
Semi di arachide	0,2 ^(P)	
Semi di papavero		
Semi di sesamo		
Semi di girasole		0,5 ^(P)
Semi di colza		0,5 ^(P)
Semi di soia		
Semi di senape		
Semi di cotone		
Altro	0,1 ^{(*) (P)}	0,02 ^{(*) (P)}
5. Patate	0,05 ^{(*) (P)}	0,02 ^{(*) (P)}
Patate precoci		
Patate tardive		
6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i>, essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,1 ^{(*) (P)}	0,1 ^{(*) (P)}
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 ^{(*) (P)}	0,1 ^{(*) (P)}

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

^(P) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2005

concernente la proroga del riconoscimento limitato dell'«Hellenic Register of Shipping»

[notificata con il numero C(2005) 2940]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/623/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la lettera inviata dalle autorità cipriote in data 2 aprile 2004 nella quale chiedono l'estensione a Cipro del riconoscimento limitato dell'«Hellenic Register of Shipping» (di seguito «HRS») a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE,

vista la lettera inviata dalle autorità elleniche in data 7 settembre 2004 nella quale chiedono la proroga incondizionata del riconoscimento limitato dell'HRS, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva di cui sopra,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE, il riconoscimento limitato è un riconoscimento che viene concesso agli organismi (società di classificazione) che soddisfano tutti i principi di cui all'allegato della suddetta direttiva, diversi da quelli fissati ai

punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali», ma che è tuttavia limitato nel tempo e nella portata per consentire all'organismo interessato di acquisire maggiore esperienza.

(2) Con decisione 2001/890/CE ⁽²⁾, la Commissione ha riconosciuto l'organismo HRS competente per la Grecia a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva per un periodo di tre anni con decorrenza 13 dicembre 2001.

(3) La Commissione ha accertato che l'HRS soddisfa tutti i criteri indicati nell'allegato alla direttiva 94/57/CE diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» dell'allegato in questione.

(4) La Commissione, nell'ambito della sua valutazione, ha inoltre rilevato che per alcuni aspetti l'HRS deve sviluppare ulteriormente il sistema degli indicatori di qualità per rafforzare la sua capacità di misurare rischi e prestazioni.

(5) Il livello delle prestazioni dell'organizzazione in materia di sicurezza e di inquinamento, i cui dati sono pubblicati nell'ambito del Protocollo di intesa di Parigi, pur risultando scarsamente elevato nel periodo 2000-2002, ha evidenziato nel 2003 una tendenza ad un moderato incremento. L'HRS si è impegnato a portare i dati relativi alle prestazioni in linea con la media degli altri organismi riconosciuti.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato COSS istituito a norma dell'articolo 7 della direttiva 94/57/CE,

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

⁽²⁾ GU L 329 del 14.12.2001, pag. 72.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 3

Articolo 1

Il riconoscimento limitato dell'«Hellenic Register of Shipping» concesso dalla decisione 2001/890/CE è prorogato per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

La Repubblica ellenica e la Repubblica di Cipro sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005.

Articolo 2

La proroga del riconoscimento è valida solo per la Grecia e Cipro.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2005

relativa a una deroga alla bollatura delle carni suine e alla loro successiva utilizzazione per alcune aziende situate in una zona di sorveglianza della peste suina africana in Sardegna (Italia)

[notificata con il numero C(2005) 3161]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2005/624/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2005/363/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna (Italia) ⁽²⁾, è stata adottata a fronte della presenza della peste suina africana in Sardegna (Italia).
- (2) In Sardegna si manifestano tuttora focolai di peste suina africana e l'Italia adotta misure di lotta contro la peste suina africana in Sardegna nel quadro della direttiva 2002/60/CE.
- (3) A norma della direttiva 2002/60/CE, non appena la diagnosi di peste suina africana nei suini di un'azienda è stata ufficialmente confermata, l'autorità competente istituisce intorno al focolaio una zona di protezione con un raggio di almeno tre chilometri, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno dieci chilometri.
- (4) Inoltre, a norma della direttiva 2002/60/CE, i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano («azienda d'origine»), situata in una zona di protezione e di sorveglianza, per un periodo rispettivamente di 40 e 30 giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette. Allo scadere di questi periodi, se vengono soddisfatte condizioni specifiche, le autorità competenti possono autorizzare il trasporto dei suini dall'azienda d'origine ad un macello. In particolare le carni fresche ottenute da tali suini devono essere trasformate o contrassegnate da un bollo speciale e trasformate in una fase successiva.
- (5) La direttiva 2002/60/CE consente di concedere agli Stati membri una deroga a tali condizioni, dietro loro richiesta e su presentazione di adeguate motivazioni.
- (6) In Sardegna, nel comune di Anela, il 25 maggio 2005 è stato confermato un focolaio di peste suina africana. L'autorità competente ha immediatamente istituito intorno al focolaio una zona di protezione con un raggio di tre chilometri, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di dieci chilometri. In tale zona di protezione, nel comune di Bultei, il 10 giugno 2005 è stato confermato un altro focolaio.
- (7) Le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione una deroga alla bollatura delle carni fresche con il previsto bollo speciale, nonché alla condizione che le carni fresche provenienti da aziende situate nella zona di sorveglianza vengano trasformate. Per motivare la richiesta è stata data dimostrazione delle gravi difficoltà a trovare un mercato per le carni trasformate, delle conseguenze per il benessere dei suini in alcune aziende se non vengono tempestivamente macellati e dell'irrelevanza del rischio aggiuntivo per la salute animale derivante dalla deroga, se vengono adottate specifiche misure di lotta contro la malattia. È pertanto opportuno consentire che, a determinate condizioni, le carni suine originarie di aziende situate nella zona di sorveglianza non vengano trasformate o contrassegnate con il previsto bollo speciale e trasformate in una fase successiva. Al fine di garantire l'assenza di peste suina africana e di qualsiasi rischio di sua diffusione, occorre prescrivere ulteriori misure concernenti l'azienda d'origine e i movimenti di tali suini.
- (8) Devono essere pienamente applicate le procedure di controllo e di campionamento relative al trasporto di suini da un'azienda situata in una zona di sorveglianza ad un macello, in conformità del manuale di diagnostica ⁽³⁾. Qualora ci si avvalga della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2002/60/CE, si applica il capitolo IV, paragrafo 6, dell'allegato al manuale di diagnostica.
- (9) È inoltre opportuno che le carni suine, i prodotti a base di carne suina e tutti gli altri prodotti contenenti carne di suini provenienti da aziende per le quali è concessa tale deroga siano contrassegnati dal previsto bollo speciale di cui alla decisione 2005/363/CE, al fine di evitare spedizioni dalla Sardegna di tali carni suine, prodotti a base di

⁽¹⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 118 del 5.5.2005, pag. 39. Decisione modificata dalla decisione 2005/494/CE (GU L 182 del 13.7.2005, pag. 26).

⁽³⁾ Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35).

carne suina e altri prodotti contenenti carne suina, nonché di garantire la rintracciabilità di tali carni e prodotti.

- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente decisione stabilisce una deroga alla condizione relativa alla trasformazione di carni fresche provenienti da suini di aziende situate nella zona di sorveglianza istituita intorno alle aziende in cui la diagnosi di peste suina africana è stata ufficialmente confermata, rispettivamente il 25 maggio 2005 nel comune di Anela e il 10 giugno 2005 nel comune di Bultei, Sardegna (Italia).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/60/CE e all'articolo 2 della decisione 2005/363/CE.

Articolo 3

Deroga all'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), quarto trattino, della direttiva 2002/60/CE

È consentito all'autorità competente di autorizzare che le carni fresche di suini direttamente trasportati ad un macello, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2002/60/CE, non vengano trasformate, come prevede l'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), quarto trattino, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'azienda d'origine rispetta le prescrizioni dell'articolo 4;
- il movimento dei suini rispetta tutte le pertinenti prescrizioni di cui alla direttiva 2002/60/CE e in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 4, per quanto attiene al periodo rispettivamente di 30 o 21 giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette, durante il quale i suini non possono uscire dall'azienda d'origine;
- le carni suine, i prodotti a base di carne suina e tutti gli altri prodotti contenenti carne suina provenienti da questi suini vengono contrassegnati con un bollo sanitario o un marchio

di identificazione speciale di cui all'articolo 4 della decisione 2005/363/CE.

Articolo 4

Prescrizioni concernenti l'azienda d'origine

L'azienda d'origine di cui all'articolo 3 rispetta le seguenti prescrizioni:

- l'azienda d'origine non può essere situata in una zona di protezione istituita a seguito di un focolaio di peste suina africana;
- adeguate misure di biosicurezza per prevenire l'introduzione della peste suina africana, nonché un programma di auto-controllo per individuare la peste suina africana, entrambi richiamati nel piano di eradicazione approvato con decisione 2005/362/CE della Commissione ⁽¹⁾, sono stati messi in atto nell'azienda d'origine e approvati dall'autorità competente prima dell'istituzione della zona di sorveglianza intorno a un focolaio di peste suina africana in cui è situata l'azienda;
- la peste suina africana non deve essere stata diagnosticata nell'azienda d'origine per almeno due anni prima dell'invio dei suini da tale azienda.

Articolo 5

Comunicazioni alla Commissione e agli altri Stati membri

Ogni mese a partire dalla data della decisione l'Italia comunica alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni utili riguardo all'applicazione della presente decisione.

Articolo 6

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2005.

Articolo 7

Destinatario

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione 2005/362/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna (Italia) (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 37).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2005

che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per gli usi critici nell'Unione europea tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

[notificata con il numero C(2005) 468]

(I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, olandese, polacca, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2005/625/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, punto i), lettera d), e l'articolo 4, paragrafo 2, punto i), lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 vietano, a partire dal 31 dicembre 2004, rispettivamente la produzione e l'importazione di bromuro di metile per tutti gli usi fatta eccezione, tra l'altro, per gli usi critici, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), ed ai criteri fissati dalla decisione IX/6 delle parti del protocollo di Montreal. Le esenzioni per gli usi critici vanno intese come deroghe limitate e di breve durata per consentire l'adozione di alternative.
- (2) La decisione IX/6 stabilisce che il bromuro di metile deve essere qualificato come «critico» solo quando il richiedente stabilisce che la mancata disponibilità di bromuro di metile per un uso specifico potrebbe produrre una significativa distorsione del mercato e che non esistono alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico, né sostanze sostitutive a disposizione degli utilizzatori che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario e idonee alle coltivazioni e alle circostanze designate. La produzione e consumo di bromuro di metile per usi critici dovrebbero essere eventualmente consentiti soltanto quando siano state prese tutte le misure tecniche ed economiche praticabili per limitare al minimo gli usi critici e le relative emissioni di tale sostanza. Il richiedente dovrebbe altresì dimostrare che è in atto uno sforzo adeguato per valutare e immettere sul mercato, con le necessarie autorizzazioni nazionali, sostanze alternative e sostitutive e che sono stati avviati programmi di ricerca per sviluppare e utilizzare tali alternative e sostituti.
- (3) Alla Commissione sono pervenute 84 proposte di usi critici di bromuro di metile da parte di 10 Stati membri:

Belgio (60 825 kg), Francia (467 135 kg), Germania (45 250 kg), Grecia (227 280 kg), Italia (2 298 225 kg), Polonia (44 100 kg), Portogallo (130 000 kg), Spagna (1 059 000 kg), Paesi Bassi (120 kg) e Regno Unito (140 408 kg). Complessivamente sono state presentate richieste per l'uso di 4 472 343 kg di bromuro di metile, di cui 4 111 640 kg (92 %) da usarsi nella fase precedente al raccolto e 360 703 kg (8 %) nella fase successiva allo stesso.

- (4) Per determinare i quantitativi di bromuro di metile ammissibili per usi critici nel 2005 la Commissione ha applicato i criteri di cui alla decisione IX/6 e all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (CE) n. 2037/2000. La Commissione ritiene che, da quando gli Stati membri hanno predisposto le domande di uso critico, nella Comunità siano disponibili alternative più adeguate e utilizzate sempre più di frequente in molte delle parti firmatarie del protocollo di Montreal. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che, per soddisfare le necessità di usi critici in ciascuno degli Stati membri in questione, nel 2005 possono essere usati 2 777 333 kg di bromuro di metile. Si tratta di un quantitativo pari al 14,4 % del consumo di bromuro di metile registrato nella Comunità europea nel 1991, indicante che più dell'85 % di bromuro di metile è stato sostituito da sostanze alternative. Le categorie degli usi critici sono simili a quelle definite nell'allegato II, tabella A, delle relazioni della prima riunione straordinaria delle parti del protocollo di Montreal⁽²⁾ e nella tabella 1A della decisione XVI/2 della sedicesima riunione delle parti del protocollo di Montreal⁽³⁾.
- (5) L'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (CE) n. 2037/2000 stabilisce che incombe alla Commissione determinare anche quali utilizzatori possano avvalersi della deroga sugli usi critici. Poiché l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2037/2000 stabilisce che gli Stati membri definiscono le qualifiche minime per il personale chiamato a utilizzare il bromuro di metile e che l'unico uso di tale sostanza è la fumigazione, la Commissione ha stabilito che i fumigatori del bromuro

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28).

⁽²⁾ UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3. Prima riunione straordinaria delle parti del protocollo di Montreal tenutasi a Montreal (Canada) dal 24 al 26 marzo 2004 (www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp)

⁽³⁾ UNEP/OzL.Pro.16/Dec XVI/2. Sedicesima riunione delle parti del protocollo di Montreal tenutasi a Praga (Repubblica ceca) dal 22 al 26 novembre 2004 (www.unep.org/ozone)

di metile sono gli unici utilizzatori proposti dallo Stato membro e autorizzati dalla Commissione ad utilizzare il bromuro di metile per usi critici. I fumigatori devono essere muniti di apposita licenza che attesti la loro capacità di utilizzare il prodotto in situazione di sicurezza, diversamente da quanto avviene nel caso di agricoltori o proprietari, che non sono generalmente qualificati all'utilizzo del bromuro di metile, anche se detengono le proprietà in cui tale sostanza viene utilizzata.

- (6) La decisione IX/6 stabilisce che la produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici deve essere consentita solo se il bromuro di metile non è disponibile nelle scorte esistenti immagazzinate o riciclate della stessa sostanza. L'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (CE) n. 2037/2000 sancisce che la produzione e l'importazione di bromuro di metile sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di bromuro di metile riciclato o rigenerato. Conformemente alla decisione IX/6 e all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (CE) n. 2037/2000 la Commissione ha determinato che sono disponibili per usi critici scorte pari a 205 926 kg di bromuro di metile. La Commissione europea ha istituito procedure di autorizzazione per garantire che siano utilizzate le scorte prima di consentire l'importazione o la produzione di bromuro di metile.
- (7) Poiché gli usi critici del bromuro di metile si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e allo scopo di garantire che le imprese e gli operatori interessati possano beneficiare del sistema di autorizzazione, è opportuno che la presente decisione si applichi da tale data.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono autorizzati ad utilizzare in totale 2 777 333 kg di bromuro di metile per usi critici e negli specifici quantitativi e categorie d'uso di cui agli allegati da I a X.

Articolo 2

Le scorte dichiarate disponibili per usi critici dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro sono detratte dai quantitativi che possono essere prodotti o importati per soddisfare gli usi critici in ciascuno Stato membro.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2005.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

REGNO DEL BELGIO

Categorie di usi critici ammesse	kg
Coltivazione in serra e in suolo di lattuga	23 000
Coltivazione di cicoria	2 190
Coltivazione in serra e in suolo di pomodori	4 846
Coltivazione in serra e in suolo di peperoni e melanzane	3 000
Coltivazione in serra e in suolo di cetrioli	549
Coltivazione di asparagi bianchi in campo aperto	225
Coltivazione di stoloni di fragole	2 306
Frutti a bacca (tutti eccetto fragole, trapianti)	1 350
Campi seminati esclusivamente a porri e cipolle (in suolo)	660
Fiori recisi protetti (eccetto rose e crisantemi)	2 794
Coltivazione di fiori recisi protetti: crisantemi	896
Vivai di piante per innesto in campo aperto e in suolo	630
Vivai (alberi) in suolo e campo aperto	230
Mulini per farina (17)	4 264
Mobili e strutture antichi inamovibili (Axel Vervoort; Gemeentebestuur Bonheiden)	199
Antichi edifici (monumenti e case private tutelati dalle Belle Arti)	438
Strutture e oggetti (chiese, case, impianti di trasformazione alimentare) esclusi quelli mobili	307
Edifici antichi (oggetti antichi, strutture dei tetti e mobili non asportabili in costruzioni storiche; impresa Prohygiene)	282
Laboratori di falegnameria (6 laboratori)	101
Impianti di trasformazione alimentare (21 impianti)	300
Mulini (25)	200
Mulini per farina (Bloemmolens Diksmuide)	72
Magazzini per generi alimentari (a secco), strutture (17)	120
Apparecchiature elettroniche sensibili	50
Silos vuoti (posseduti da 37 aziende)	43
Impianti di trasformazione alimentare (1 mulino: Molens Vandenbempt)	15
Chiese, monumenti e navi (Bugbusters)	59
Totale	49 126

Gli stock di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per gli usi critici sono pari a 2 848 kg.

ALLEGATO II

REPUBBLICA FRANCESE

Categorie di usi critici ammesse	kg
Pomodori e melanzane (protetti e in campo aperto)	33 250
Cetrioli (protetti e in campo aperto)	21 140
Carote coltivate in suolo sabbioso (crescono in Bretagna, sono raccolte a mano e sono soggette a <i>Fusarium solani</i> e <i>Rhizoctonia violacea</i>)	8 000
Stoloni di fragole	37 600
Fragole prodotte per la marca Perigord	34 000
Ranuncoli, anemoni, peonie e mughetti in campo aperto	21 785
Trapianti di mele, pere, pesche, pesche noce, albicocche, prugne e lamponi	10 000
Vivai forestali; abeti di Douglas per la produzione di tartufi	2 000
Vivai di alberi da frutto	2 000
Semi commercializzati dalla società PLAN-SPG	135
Mulini	21 440
Disinfestazione rapida finale (prima dell'imballaggio) del riso	1 400
Castagne	2 000
Totale	194 750

Gli stock di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per gli usi critici sono pari a 14 280 kg.

ALLEGATO III

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Categorie di usi critici ammesse	kg
Impianti di trasformazione alimentare, in particolare mulini, con siti di fumigazione superiori a 10 000 m ³	19 350
Manufatti (disinfestazione del fungo del legno <i>Serpula lacrymans</i> nelle chiese)	250
Totale	19 600

Gli stock di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per gli usi critici sono pari a 7 000 kg.

ALLEGATO IV

REPUBBLICA ELLENICA

Categorie di usi critici ammesse	kg
Pomodori (protetti)	92 000
Cetrioli (protetti, compresi i tunnel aggiunti dopo il trattamento, le serre permanenti e le serre polivalenti aperte alle due estremità)	24 000
Fiori recisi (in campo aperto e protetti): garofani, rose e gipsofile	8 000
Mulini, impianti di trasformazione dei prodotti alimentari, industria agroalimentare	16 000
Uvetta e fichi secchi	3 081
Totale	143 081

Gli stock di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per gli usi critici sono pari a 0 kg.

ALLEGATO V

REPUBBLICA ITALIANA

Categorie di usi critici ammesse	kg
Pomodori (protetti)	671 000
Fiori recisi (protetti)	162 000
Fragole (protette)	130 000
Meloni (protetti)	112 000
Peperoni (protetti)	111 000
Melanzane (protette)	96 000
Stoloni di fragole	78 000
Mulini e imprese agroalimentari	89 600
Oggetti di musei	4 180
Totale	1 453 780

Gli stock di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per gli usi critici sono pari a 167 474 kg.

ALLEGATO VI

REPUBBLICA DI POLONIA

Categorie di usi critici ammesse	kg
Piante medicinali e funghi secchi (prodotto secco)	3 500
Stoloni di fragole	34 600
Totale	38 100

Gli stock di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per gli usi critici sono pari a 210 kg.

ALLEGATO VII

REPUBBLICA DEL PORTOGALLO

Categorie di usi critici ammesse	kg
Fiori recisi (protetti e in campo aperto)	35 000
Totale	35 000

Gli stock di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per gli usi critici sono pari a 0 kg.

ALLEGATO VIII

REGNO DI SPAGNA

Categorie di usi critici ammesse	Kg
Stoloni di fragole (Castiglia y León)	230 000
Fragole (protette) (Huelva)	330 000
Peperoni (protetti) (Murcia e sud della Comunità Valenciana)	150 000
Fiori recisi (protetti) (Cadice e Siviglia)	47 700
Fiori recisi (Catalogna)	18 000
Totale	775 700

Gli stock di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per gli usi critici sono pari a 8 309 kg.

ALLEGATO IX

REGNO DEI PAESI BASSI

Categorie di usi critici ammesse	Kg
Disinfestazione post-raccolto degli stoloni di fragole	120
Totale	120

Gli stock di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per gli usi critici sono pari a 250 kg.

ALLEGATO X

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

Categorie di usi critici ammesse	kg
Fragole e lamponi (in campo aperto)	35 700
Produzione di piante ornamentali (lotta alla verticillosi)	5 000
Mulini (46); depositi di grano, mais e riso gestiti dalle società Quaker Oats, Kellogg's, Weetabix Ltd, Ryecroft ed EOM	18 326
Prodotti secchi (noci, frutta secca, riso, fagioli, cereali in grani, semi commestibili) per la società Whitworths Ltd	1 571
Mulini, laboratori connessi per la produzione di biscotti, prodotti finiti e magazzini gestiti dalla società Ryvita Company Ltd (Dorset)	1 787
Strutture, impianti e magazzini, unità di trasformazione e magazzinaggio gestiti dalla società Whitworths Ltd	880
Strutture, magazzini per spezie gestiti dalla società Newly Weds Foods Ltd	1 125
Impianti di trasformazione gestiti dalla società Warehouse and Spice Grinding Facility (Pataks Foods Ltd)	1 000
Impianti di trasformazione di erbe e spezie gestiti dalle seguenti società: British Pepper and Spice Ltd, Lion Foods ed East Anglian Food Ingredients	1 080
Magazzini specializzati nello stoccaggio di formaggi	1 561
Prodotti a base di spezie (compreso il papadam) sporadicamente infestati, trasformati dalle seguenti società: McCormick (UK) Ltd, British Pepper and Spice Ltd, East Anglian Food Ingredients e Pataks Foods Ltd	46
Totale	68 076

Gli stock di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per gli usi critici sono pari a 6 554 kg.